

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 414

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione»

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 settembre 2004)



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
L'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E COOPERAZIONE

Relazione illustrativa

Quadro normativo della delega

L'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, (legge di semplificazione 2001), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell'informazione. In particolare, la lettera b) del predetto comma individua quale criterio direttivo per l'esercizio della suddetta delega la possibilità di "rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali".

Sulla base di tale disposizione lo schema di decreto legislativo in esame inquadra in un nuovo contesto tecnologico l'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al sistema dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni per l'erogazione dei servizi resi in via telematica.

Il sistema dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni

L'obiettivo della interconnessione dei sistemi informatici pubblici è al centro della elaborazione normativa più recente in materia di informatica pubblica.

Per poter descrivere le caratteristiche ed i contenuti del sistema pubblico di connettività occorre ripercorrere lo sviluppo dell'informatica pubblica negli ultimi dieci anni.

Il legislatore, sin dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha posto tra i suoi obiettivi (articolo 2, comma 1, lettera *mm*) il processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e la razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedendo alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

La realizzazione di tali obiettivi ha trovato concreta attuazione nei decreti legislativi: attuativi della legge delega n. 421/1992, ove si individuava proprio nell'interconnessione dei sistemi informatici pubblici uno dei criteri secondo cui le amministrazioni devono essere ordinate (articolo 5, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e si affidava all' Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni il compito di definire i modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche (articolo 11, comma 1, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

In tale cornice la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha affidato alla citata Autorità il compito di stipulare contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità potessero contrarre con le singole amministrazioni dando vita alla Rete unitaria per la pubblica amministrazione.

Questo, il quadro normativo di riferimento, che risulta ispirato dalla necessità di realizzare il coordinamento dei sistemi informativi pubblici, finalizzandolo all'interconnessione e all'interoperabilità degli stessi.

Al riguardo è opportuno fornire qualche chiarimento sui concetti di "interconnessione" e di "interoperabilità".

Ai fini della realizzazione di un sistema informativo realmente "integrato" ed "unitario", è necessario garantire che due o più applicazioni residenti in sistemi diversi - per tecnologie usate, per fornitore delle apparecchiature e/o dei programmi, per tempi e modalità di realizzazione, perché soprattutto gestiti da amministrazioni diverse - abbiano la possibilità di interoperare tra loro, svolgendo un'attività di comune interesse, sia a livello di condivisione e accesso reciproco dei dati, sia, in prospettiva, a livello di procedimentalizzazione elettronica delle varie fasi di competenza dei diversi enti, in un sistema di "telemministrazione".

L'interconnessione rende tecnicamente possibile "il colloquio", cioè lo scambio di dati tra diversi sistemi informativi, attraverso apparati di telecomunicazione, realizzando

così la possibilità di ricevere e di spedire messaggi elettronici. La conformità alle norme sull'interconnessione costituisce, dunque il primo fondamentale passo verso l'integrazione dei sistemi informatici e ne rappresenta la condizione tecnica, nonché il presupposto, sia pure soltanto dal punto di vista statico, delle potenzialità di interazione.

Quest'ultima è garantita invece dall'interoperabilità, quale possibilità di due o più sistemi di capirsi e di svolgere insieme un lavoro in comune, una volta che gli stessi siano tra loro collegati, cioè interconnessi e possano dunque già scambiarsi messaggi usando un sistema di telecomunicazione. Le applicazioni rese possibili dai meccanismi di interoperabilità consistono principalmente in alcuni "servizi comuni" quali, ad esempio, il trasferimento di file, la posta elettronica e l'accesso a banche dati remote.

La Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ha consentito in questi anni di poter perseguire e realizzare i due principi tecnologici fin qui descritti.

Nel contempo, la crescita del fenomeno Internet, da un lato, e la spinta del federalismo dall'altro hanno condotto anche le amministrazioni locali a sviluppare parallelamente sul proprio territorio infrastrutture telematiche, caratterizzate come *community network*, cioè reti che collegano un insieme di soggetti che condividono regole, infrastrutture e servizi e che insieme definiscono e attuano politiche di sviluppo. Tali reti territoriali, di livello regionale, ma anche provinciale e comunale, svolgono un importante ruolo istituzionale e rappresentano l'infrastruttura di trasporto di dati di numerose pubbliche amministrazioni locali. Tale modello, essendo partecipato da un insieme di soggetti autonomi che hanno scelto liberamente e singolarmente di aderire ad una comunità di servizi, ha rappresentato un forte elemento di stimolo per il mercato e di razionalizzazione della domanda di connettività e servizi.

L'altro fattore da tenere in primaria considerazione, come già osservato, è la trasformazione in senso federale dello Stato e l'avvio del processo di decentramento di poteri, competenze e risorse pubbliche verso gli enti locali che impone una riorganizzazione dei processi nell'ambito della P.A. .

In questo nuovo scenario gli enti locali saranno sempre più chiamati a svolgere un ruolo di front-office nei confronti del cittadino-cliente che potrà rivolgersi allo sportello del proprio Comune per accedere ai servizi offerti dalla P.A. nel suo complesso.

Per attuare questo disegno sono necessari interventi sia sul piano tecnico che organizzativo, in parte già realizzati. Il modello di riferimento strategico dell'e-government,

elaborato dal Governo coerentemente con il programma e-Europe, prevede, infatti, la realizzazione di alcuni elementi chiave tra cui:

- Infrastruttura di comunicazione - Un'infrastruttura di comunicazione che colleghi tutte le Amministrazioni;
- Interoperabilità e cooperazione - *Standard* di interfaccia tra le Amministrazioni che consentano comunicazioni efficienti e trasparenza verso l'esterno.

Fattori, questi, imprescindibili per il perseguimento dei 10 obiettivi di legislatura.

L'articolato

L'articolo 1 fornisce le definizioni. Secondo le regole di drafting, si tratta delle espressioni più ricorrenti nel testo, di cui alcune presentano un elevato contenuto tecnologico. Unica eccezione è la definizione di documento informatico che riproduce gli analoghi contenuti dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; ciò al fine di non introdurre nell'ordinamento definizioni analoghe con significati diversi. Da segnalare che non è stato fatto alcun riferimento alla predetta norma in virtù del diverso rango normativo della fonte.

L'articolo 2 individua i due aspetti principali del decreto in esame: il Sistema pubblico di connettività e la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione affida allo Stato la legislazione esclusiva in materia di "coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". Il decreto che qui si commenta è volto a dare compiuta attuazione al precetto costituzionale.

Sul punto si è inoltre tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 2004, nella quale si precisa che "l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati" costituisce attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 117.

Il comma 2 fornisce la definizione di Sistema pubblico di connettività. Si tratta di un insieme di infrastrutture informatiche realizzate su comuni reti di trasmissione dati (infrastrutture tecnologiche) che consentono la comunicazione tra le applicazioni realizzate dalle amministrazioni pubbliche (connessione), e la condivisione delle applicazioni stesse (condivisione), per consentire, nel rispetto della titolarità del dato da parte di ciascuna

amministrazione, la raccolta di tutte le informazioni di interesse, riferite ad un determinato procedimento (integrazione) per tutti i soggetti che abbiano titolarità ed interesse a fruire di tali informazioni nell'ambito di una visione unitaria (circolarità).

Strumento cardine dell'intero sistema sono le regole tecniche, adottate secondo quanto previsto dall'articolo 15, nell'ambito delle quali vengono definite anche le regole tecnico-organizzative che le varie amministrazioni coinvolte devono osservare per consentire la corretta funzionalità del sistema.

Il comma 3, come detto, individua i principi sulla base dei quali dovrà operare l'SPC, che sono individuati nella promozione delle economie di scala nei servizi erogati dal Sistema stesso, nonché nello sviluppo del mercato e della concorrenza.

Il comma 4 istituisce e disciplina la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. Tale rete realizzata sulle strutture tecnologiche dell'SPC, consente il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e gli uffici italiani all'estero. L'osmosi tra l'SPC e la rete internazionale, fa sì che quest'ultima non fornisca solo collegamenti informatici, ma sia a tutti gli effetti una struttura di connettività che eroga gli stessi servizi forniti dall'SPC sul territorio nazionale.

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo e più in particolare, quali siano i soggetti che fanno parte del Sistema. Poiché, come detto, l'SPC rappresenta l'evoluzione della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), nonché l'architettura per l'unificazione dei sistemi informatici in applicazione dell'articolo 117, secondo comma lettera r), i soggetti facenti parte del sistema sono stati identificati in tutte Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse quelle già aderenti alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), le amministrazioni dotate di reti regionali ed anche le amministrazioni che abbiano reti proprie, al momento non collegate sul sistema nazionale.

Secondo quanto previsto dal comma 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'SPC le funzioni di sicurezza e difesa nazionale, consultazioni elettorali nazionali ed europee. L'esclusione non riguarda le amministrazioni che svolgono anche funzioni di sicurezza e di difesa nazionale ma solo i sistemi informatici strumentali alle suddette funzioni.

L'articolo 4 introduce un importante principio relativo al valore giuridico dello scambio di dati e documenti informatici effettuato tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Attualmente per far sì che abbiano valore giuridico gli scambi di dati tra amministrazioni, effettuati dai sistemi informativi con modalità diverse dal tradizionale invio cartaceo, le pubbliche amministrazioni interessate hanno dovuto stipulare specifici accordi. Le caratteristiche tecnologiche dell'SPC, anche in termini di qualità e sicurezza, consentono, invece, di dettare un principio in base al quale lo scambio di dati effettuato grazie alle tecnologie proprie del Sistema produce sul procedimento amministrativo gli stessi effetti giuridici di un normale invio documentale. Per poter attribuire valore legale all'invio documentale la disposizione prevede, prioritariamente, che devono risultare con certezza il momento dell'invio e quello della ricezione e che sia, altresì, garantita l'integrità del documento.

Articolo 5 definisce le funzioni del sistema pubblico di connettività.

Nel comma 1 sono ricompresi, in primo luogo (lettera a) i servizi che potremmo definire "minimi" per la funzionalità di un sistema di reti, ossia il trasporto dei dati e l'interoperabilità di base, con ciò intendendo i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione degli strumenti che consentono scambio di messaggi e file (come ad esempio la connessione internet e la posta elettronica); in secondo luogo (lettera b), costituisce compito dell'SPC fornire servizi di interoperabilità evoluta, con ciò intendendo i servizi informatici che sono la combinazione di più servizi di base volti a consentire la realizzazione di un servizio di uso comune (come ad esempio il protocollo informatico). Per far sì che i sistemi informatici dialoghino correttamente e si scambino le sole informazioni necessarie per lo specifico procedimento amministrativo con le dovute caratteristiche di sicurezza e certezza del dato, l'SPC deve fornire (lettera c) anche servizi comuni alla cooperazione applicativa, indispensabili per consentire il corretto dialogo tra i vari sistemi applicativi. I compiti sin qui descritti riguardano le modalità di "dialogo" tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni; la lettera d) garantisce analoghe possibilità di interazione con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la rete *internet*.

Il comma 2 prevede che, nell'ambito del sistema pubblico di connettività, venga realizzata a cura del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) un'infrastruttura tecnologica condivisa, riservata agli utenti dell' SPC, che

consenta il dialogo tra i sistemi informatici delle varie amministrazioni, con caratteristiche di qualità e sicurezza predefinite. Tale struttura consente non solo la trasmissione di dati ma anche l'utilizzo comune dei sistemi applicativi attraverso i quali prevedere, con modalità informatiche, lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che coinvolgono più amministrazioni.

Il comma 3 assicura che lo sviluppo dei sistemi informatici realizzati nell'ambito dell'SPC avvenga garantendo la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Dopo aver delineato le caratteristiche del sistema centrale, l'articolo 6 individua i compiti di ciascuna pubblica amministrazione nell'ambito dell'intero sistema. In particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni curino la progettazione dei propri sistemi informativi, in modo da poter partecipare con le altre amministrazioni alle iniziative volte all'erogazione di servizi attraverso modalità telematiche.

A tal fine le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile per sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 7 L'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, più volte richiamato, affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di coordinamento informatico dei dati. Tuttavia, la materia dell'*e-government* è una di quelle che maggiormente richiede l'applicazione dei principi di codecisione, meglio conosciuti come *governance*. Solamente coinvolgendo tutti i soggetti interessati al coordinamento dei dati è possibile, infatti, realizzare le corrette sinergie tra i sistemi tecnologici, indispensabili per il corretto dialogo tra i medesimi. Senza voler modificare l'assetto normativo che affida allo Stato tale materia, si è ritenuto opportuno costituire una "cabina di regia" dagli alti contenuti tecnologici, nel cui ambito potranno essere delineati i principi dell'*e-government*. Per tali motivi il comma 1 istituisce la Commissione di coordinamento dell'SPC, cui compete la gestione strategica dell'SPC ed il raccordo tra le varie amministrazioni pubbliche nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse.

Tale Commissione, secondo quanto previsto dal comma 2, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'SPC, attraverso l'approvazione delle linee guida e delle

modalità di funzionamento dei servizi e delle procedure. In pratica, la Commissione dovrà approvare i manuali operativi e tutti i documenti necessari per il funzionamento del sistema. In tal modo è stato definito e tipizzato un sistema di atti amministrativi derivante dalle regole tecniche da adottare con d.p.c.m., secondo quanto previsto dall'articolo 15.

1. Articolo 8 La Commissione è un organo collegiale costituito da tre componenti, espressione del mondo delle autonomie, designati dalla Conferenza unificata e da tre componenti, espressione delle amministrazioni dello Stato e dal Presidente che è di diritto il Presidente del CNIPA. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di comprovata esperienza e professionalità nel settore; i componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali sono nominati previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

In considerazione dello stretto legame tra le funzioni "politiche" della Commissione e le funzioni "tecniche" del CNIPA, è inoltre, previsto nel comma 2, che il Presidente del CNIPA sia designato Presidente della Commissione. Per quanto riguarda i componenti della Commissione, diversi dal Presidente, è stata prevista una durata in carica biennale e la possibilità di rinnovare l'incarico. La durata relativamente breve dell'incarico è giustificata dalla necessità di consentire, a rotazione, la partecipazione di tutte le amministrazioni dello Stato.

La previsione di cui al comma 3, relativa all'obbligo di convocare almeno due volte l'anno la Commissione, è volta a superare eventuali difficoltà nella convocazione delle sedute della Commissione stessa.

Il comma 4 prevede che l'incarico e partecipazione del Presidente e dei componenti alle sedute della Commissione sia gratuita e le eventuali spese di missione siano a carico delle singole amministrazioni interessate.

Il comma 5, evitando di creare nuove strutture, affida i compiti di segreteria della Commissione agli uffici del CNIPA. Tali Uffici, secondo quanto stabilito dal comma 6, possono avvalersi di organismi di consultazione e cooperazione cui partecipano rappresentanti del mondo delle autonomie. Si tratta di un modello organizzativo di

consultazione non nuovo nel nostro ordinamento. In tal senso un analogo organismo denominato “tavolo congiunto permanente di consultazione e cooperazione” è previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002.

Il comma 7 prevede che, per gli aspetti tecnico scientifici di maggior rilievo, la Commissione si avvalga di un Comitato tecnico scientifico composto da un numero di componenti non superiore a cinque. Per il funzionamento del Comitato, i cui oneri sono a carico del CNIPA, si rinvia ad un apposito regolamento governativo secondo quanto previsto dall’articolo 16.

L’articolo 9 definisce i compiti del CNIPA cui è affidata la progettazione e la realizzazione dell’SPC. L’attività del CNIPA si svolge nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi strategici forniti dalla Commissione. Per il funzionamento del Sistema il CNIPA può avvalersi anche di soggetti terzi.

L’articolo 10 disciplina, come risulta dalla rubrica, i fornitori del Sistema pubblico di connettività e cooperazione. Si tratta di una delle novità più significative del passaggio dalla RUPA all’SPC. Il sistema delineato dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 59/1997, prevedeva che la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni fosse gestita da un unico prestatore di servizi e forniture, relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità. Nell’attuale situazione di mercato anche in relazione al quadro costituzionale, il modello strutturale del Sistema pubblico di connettività (SPC), superando il modello della RUPA, non può prescindere dall’esigenza di realizzare un sistema “multi fornitore”, che consenta a ciascuna amministrazione di scegliere autonomamente, nel rispetto della normativa vigente, il proprio fornitore fra i vari soggetti operanti in un regime di concorrenza.

Questi ultimi devono però essere soggetti qualificati, cioè fornitori in grado di garantire servizi interoperabili e di assicurare un grado di qualità e sicurezza conforme all’elevato livello di servizio che si intende raggiungere nell’ambito delle iniziative di *e-government*. A tal fine è stato previsto un procedimento di abilitazione per tali fornitori, le cui modalità sono definite in uno dei regolamenti di cui all’articolo 16.

La disposizione di cui al comma 3 precisa il significato e la valenza del comma 1. Nell’ipotesi in cui per alcune categorie di servizi non sia ancora stato previsto l’albo dei relativi fornitori, le amministrazioni potranno liberamente scegliere il fornitore idoneo a

fornire il servizio richiesto. Laddove però, per determinate categorie di servizi sia stato previsto un apposito albo fornitori, le amministrazioni destinatarie del presente decreto dovranno necessariamente avvalersi dei fornitori iscritti all'albo.

L'articolo 11 al fine di realizzare anche l'adeguamento normativo relativo al passaggio tra RUPA ed SPC, riproduce con le opportune modifiche l'articolo 15, comma 1, della legge n. 59/1997, norma che viene abrogata dall'articolo 18 del presente decreto. Come già detto, una delle caratteristiche della RUPA è costituita dall'essere una rete telematica gestita da un unico fornitore. Avvalendosi dell'albo dei fornitori, disciplinato dall'articolo 10, la norma che si commenta disciplina le modalità di effettuazione delle gare per la scelta dei fornitori. Come previsto dal comma 1 il CNIPA stipula con i fornitori vincitori delle gare contratti quadro, cui le singole amministrazioni aderiscono secondo quanto previsto dal comma 2. La disposizione definisce, inoltre, principi e criteri per l'espletamento di tali gare. Si tratta di tre principi di estrema rilevanza per la funzionalità del sistema, necessari ad indirizzare tutta l'amministrazione pubblica verso la modernizzazione attraverso gli strumenti forniti dalla tecnologia. In primo luogo si individua quale principio per l'effettuazione delle gare l'obiettivo primario dell'SPC, e cioè garantire elevati livelli di disponibilità dei servizi e una maggiore affidabilità complessiva del sistema. Questo principio di potenziamento risponde all'obiettivo di un sempre maggiore e migliore utilizzo degli strumenti dell'e-government. In secondo luogo solo promuovendo lo sviluppo della concorrenza ed assicurando la presenza di più fornitori "qualificati" è possibile assicurare elevati livelli di qualità e sicurezza dei servizi. In tal senso la pluralità di fornitori evita, tra l'altro, che la possibile interruzione di funzionalità di un gestore possa bloccare il sistema nella sua interezza e quindi il funzionamento stesso delle Amministrazioni pubbliche. Infine viene stabilito il principio secondo il quale, in presenza di un mercato concorrenziale, alla necessaria omogeneità dei servizi corrisponda anche l'omogeneità dei costi a carico delle singole amministrazioni. In sostanza si intende evitare che due amministrazioni differenti paghino un prezzo diverso per lo stesso servizio.

Il comma 2, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 59/1997 abrogato, prevede che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con i

fornitori, individuati attraverso le modalità di gara previste dal comma 1. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con ciò intendendo le amministrazioni regionali e locali, nonché le amministrazioni pubbliche non statali hanno la facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

Occorre, poi, fare una precisazione sul combinato disposto dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2. La prima norma prevede che per i servizi offerti da un apposito albo fornitori, le amministrazioni destinatarie del presente decreto devono necessariamente avvalersi dei fornitori iscritti all'albo; la seconda norma prevede, invece, che le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, hanno la sola facoltà di aderire ai contratti quadro.

L'assetto normativo così definito è volto a rispondere anche al nuovo quadro istituzionale delineato con le recenti riforme costituzionali. La semplice facoltà per le amministrazioni locali di aderire ai contratti quadro, nonché l'esistenza di una pluralità di fornitori, consentono a tali amministrazioni di poter utilizzare qualsiasi fornitore, con l'unico obbligo per il fornitore prescelto, non iscritto tra i fornitori qualificati di cui all'articolo 11, di provvedere necessariamente a qualificarsi.

L'articolo 12 definisce le modalità e la tempistica del passaggio dalla RUPA all'SPC. La norma si rivolge alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, che nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono concordare con il CNIPA i piani di migrazione verso l'SPC. Tali piani dovranno essere attuati entro diciotto mesi dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 12 comma 1, termine di cessazione dell'operatività della RUPA.

Trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla RUPA si intende effettuato all'SPC.

L'articolo 13 introduce il capo III dedicato alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni istituita ai sensi dell'articolo 2. Il comma 1 dispone che le amministrazioni centrali e gli enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, aventi l'esigenza di collegarsi con le proprie strutture all'estero o con altre strutture dell'amministrazione pubblica italiana all'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. Tale collegamento non costituisce

una rete alternativa all'SPC, ma come il comma 1 chiarisce, la rete internazionale è interconnessa alle infrastrutture di quest'ultimo. Il comma 2 disciplina la migrazione nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni da parte delle amministrazioni che già dispongono di una propria rete internazionale. Tale migrazione dovrà avvenire entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 11, anche per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

Per le amministrazioni non comprese nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, il comma 3 prevede la facoltà di utilizzare la rete internazionale delle pubbliche amministrazione per i collegamenti con le proprie strutture o con quelle di altri enti all'estero.

L'articolo 14 prevede che il CNIPA curi la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della rete internazionale. Al fine di rendere disponibili questi servizi individua uno o più fornitori mediante la stipula di appositi contratti quadro con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 11, comma 1.

L'articolo 15 individua la fonte normativa attraverso la quale è possibile definire le regole tecniche ed organizzative per il funzionamento dell'SPC. Tale fonte, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento in altri casi (cfr. art. 8, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000), è stata individuata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali decreti dovranno essere adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 16 prevede la possibilità di emanare regolamenti per l'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 8 e per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 9, comma 7, nonché per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati dell'SPC di cui all'articolo 11. In questo caso la fonte è individuata nei decreti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 17 definisce le modalità attraverso le quali, nel periodo transitorio e a regime, si fa fronte agli oneri del provvedimento. In particolare, il comma 1, prevede che nel periodo transitorio (due anni) in cui opereranno sia la RUPA che l'SPC, gli oneri relativi alle infrastrutture condivise siano a carico del CNIPA, che utilizza a tal fine i propri fondi.

La migrazione non comporterà pertanto costi aggiuntivi per le amministrazioni "utenti".

Il comma 2 disciplina le modalità della copertura degli oneri per le infrastrutture condivise a regime, cioè dopo i due anni del periodo transitorio. I criteri per la ripartizione

degli stessi sono definiti dalla Commissione di cui all'articolo 8, sulla base di quanto previsto dal DPCM recante regole tecniche ed organizzative di cui all'articolo 16.

Il comma 3 definisce la ripartizione dei costi della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso, come già previsto con riferimento all'SPC, il CNIPA sostiene per le amministrazioni centrali e per gli enti pubblici non economici, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, gli oneri della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni nel biennio del periodo transitorio. A regime, ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente, proporzionalmente ai servizi acquisiti.

Il comma 4 prevede che per l'uso della rete internazionale della pubblica amministrazione da parte delle amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, i costi siano proporzionati ai servizi utilizzati.

L'articolo 18 abroga l'articolo 15, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La norma abrogata disciplinava la RUPA. Poiché con lo schema di decreto in esame, come più volte ribadito, si realizza il passaggio dalla RUPA all'SPC, i contenuti della norma sono stati interamente trasfusi nell'articolo 12 dello schema di decreto, adeguandoli alle esigenze dell'SPC e conseguentemente. Al fine di coordinare tale abrogazione con i contenuti dell'articolo 12, comma 2, ed al fine di mantenere in vita i rapporti giuridici relativi alla RUPA fino alla completa migrazione, l'abrogazione decorre trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto.

22 OTT. 2004

Relazione tecnico-finanziaria

Per chiarire correttamente l'incidenza finanziaria del decreto in esame occorre, preliminarmente, analizzare il mutamento dei costi nel passaggio dalla RUPA all'SPC. I costi per la RUPA a legislazione invariata sono sostenuti dal CNIPA relativamente ai servizi delle strutture condivise, e sono sostenuti anche dalle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi della Rete utilizzati dalle medesime.

Con l'SPC i mutamenti nei costi sono di varia natura.

In primo luogo occorre evidenziare che i costi di avviamento sono già stati sostenuti e come chiarito dall'articolo 17, comma 1, i costi di migrazione sono a carico del CNIPA.

In secondo luogo la pluralità dei fornitori che caratterizza l'SPC rispetto alla RUPA determina una riduzione dei costi, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in quanto la norma garantisce la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni che aderiscono ai contratti quadro, delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

Oltre alla riduzione dei costi la presenza di una pluralità di fornitori garantisce anche una migliore e maggiore quantità di servizi. Solo assicurando costi ridotti a maggiori servizi i fornitori sono in grado di aggiudicarsi la gara.

In particolare le gare previste dall'articolo 11 sono espletate mediante licitazione privata con base d'asta al ribasso. Tale base d'asta sarà determinata in funzione dell'attuale spesa corrente delle amministrazioni pubbliche per la RUPA. Questa condizione, congiuntamente a quella contrattuale che fa obbligo ai fornitori aderenti all'SPC di farsi carico proporzionalmente dei costi delle infrastrutture condivise a partire dal terzo anno di vigenza contrattuale si sostanzia in una effettiva riduzione dei costi oggi sostenuti dalle amministrazioni a parità di servizi richiesti.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla rete internazionale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non si tratta né di costi fissi né di costi di avviamento. Il CNIPA sosterrà i costi di tale rete per i primi due anni. Trascorso tale periodo i costi saranno sopportati dalle amministrazioni "utenti" in proporzione all'uso che faranno dei servizi offerti dalla rete medesima.

Per quanto riguarda le risorse del bilancio dello Stato a disposizione del CNIPA per far fronte alla spesa per i primi due anni si tratta di oltre 17 milioni di euro previsti dal dpcm 14 febbraio 2002, pubblicato in gazzetta ufficiale 21 marzo 2002, n. 68, allegato A azione 13 suddivisi per 516.456,90 in azione 3.1.3 e 15.493.706,97 in azione 4.

A questi si aggiungono altri 22 milioni di euro già stanziati per l'SPC con fondi ex art. 26 della legge Finanziaria per il 2003, per un importo di 22 milioni di euro.

Per quanto riguarda il primo biennio di attivazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni verranno utilizzati 17 milioni di euro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del dpcm 2 marzo 2004, recante Coordinamento delle attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (DIT) e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai fini dell'attuazione dei progetti nel settore delle ICT.

Come già sopra descritto il sistema pubblico di connettività si sostanzia in due aspetti rilevanti dal punto di vista economico.

1. Il primo aspetto è quello relativo alle spese correnti delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione delle proprie reti di dominio e di tutti i servizi ad esse correlati. In sostanza a quello che oggi è possibile riferire ai contratti di fornitura RUPA per i servizi di trasporto e di interoperabilità. Alla data odierna le spese relative a tale aspetto, per tutte le pubbliche amministrazioni aderenti alla RUPA, si sostanziano in oltre 150 milioni di euro all'anno, che costituiscono la somma dei fatturati delle singole società che oggi gestiscono operativamente la RUPA, relativamente ai contratti di fornitura stipulati con le amministrazioni medesime. Tali oneri sono ripartiti, proporzionalmente all'utilizzo dei servizi, tra le singole amministrazioni e fanno capo alle voci di bilancio relative alle spese correnti per l'informatica e le telecomunicazioni di quest'ultime. I servizi, quindi, oggetto dei 150 milioni di cui sopra saranno posti a gara, attraverso la licitazione privata, ponendo a base d'asta al ribasso un prezzo medio di riferimento che si sostanzia in un valore che deriva dal prodotto matriciale tra i prezzi di tutti i servizi a listino ed i loro pesi associati. Tali pesi rappresentano l'effettiva distribuzione dei servizi in termini di acquisizione da parte delle amministrazioni alla data dell'indizione della gara. Tale valore quindi rappresenta effettivamente la spesa corrente delle amministrazioni per i servizi oggetto di gara alla data di indizione della stessa. Nell'espletamento della gara tale cifra di

150 milioni di euro costituirà la base d'asta che, con la clausola del ribasso, consentirà una sensibile riduzione (nell'ordine del 30%) rispetto al totale.

2. Il secondo aspetto, analogamente con quanto previsto dall'impianto contrattuale RUPA, prevede un onere per le infrastrutture comuni di interscambio e per i servizi di sicurezza correlati. Nell'attuale impianto contrattuale RUPA tale aspetto è a carico esclusivo del CNIPA., che sostiene gli oneri per le infrastrutture di interscambio e per i servizi di sicurezza correlati per tutte le pubbliche amministrazioni per un costo complessivo di poco superiore ai 5 milioni di euro all'anno.

Gli oneri di cui sopra saranno presenti nell'SPC analogamente alla RUPA, ma con la sostanziale differenza che il CNIPA sosterrà esclusivamente le spese di realizzazione delle infrastrutture condivise per i primi due anni. Dal terzo anno in poi, per condizione obbligatoria di gara, tali oneri passeranno a carico dei fornitori che si aggiudicheranno la gara di cui all'articolo 12, i quali dovranno sostenere tali oneri proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura da loro acquisiti con le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda gli oneri per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, come previsto dall'articolo 8, comma 4, la partecipazione alle riunioni della Commissione non dà luogo a compensi. Per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e/o di missione, queste sono sostenute dalle amministrazioni di appartenenza. Qualora sia chiamato a far parte della Commissione un componente non appartenente ad un'amministrazione o che comunque non faccia parte della Commissione in qualità di rappresentante di un'amministrazione, le eventuali spese di missione sono a carico del CNIPA.

Per quanto riguarda l'organismo di consultazione di cui all'articolo 8, comma 6, si tratta di organismi di consultazione già previsti dal decreto legislativo n. 281/1997. Inoltre, come detto in relazione illustrativa un analogo organismo denominato "tavolo congiunto permanente di consultazione e cooperazione" è previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002. In tali casi così come nel caso in esame non vi sono oneri, in quanto si tratta di rappresentanti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni degli enti locali, i quali non percepiscono alcun compenso e laddove vi siano spese di viaggio queste sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda, infine, il Comitato consultivo tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7, si può stimare che l'organismo di consultazione sia composto da cinque esperti, da consultare due volte l'anno, per un compenso massimo totale di 25.000 euro annui, oltre le spese di trasporto e missione quantificabili in 10.000 euro annui, per un totale di 35.000 euro e questo trova capienza negli attuali stanziamenti del CNIPA.

Cucillero

Pivano

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 3 agosto 1978, n. 468

Quantificazione opere positiva negativa
competenza finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

19 OTT 2004

GA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il quadro normativo sul quale si fonda lo schema di provvedimento in esame trova il suo fondamento in due norme primarie: l'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 i cui contenuti per esigenze di semplificazione anche normativa sono stati riprodotti nel testo e conseguentemente la disposizione viene abrogata

Sotto il profilo delle fonti nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, (legge di semplificazione 2001), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell'informazione. In particolare, la lettera b) del predetto comma individua quale criterio direttivo per l'esercizio della suddetta delega la possibilità di "rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali".

B) Necessità dell'intervento normativo

Lo sviluppo che l'e-government ha avuto in questi ultimi anni ha incrementato in modo esponenziale l'utilizzo della tecnologia da parte delle amministrazioni pubbliche sia nei rapporti con gli utenti sia nel rapporto con le altre amministrazioni. per tale motivo occorre realizzare uno strumento di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni che consentisse loro di interagire in modo ottimale e soprattutto sicuro e fornendo loro la tecnologia adeguata per rispondere a tutte le esigenze delle amministrazioni medesime

Inoltre la rapida evoluzione della tecnologia avvenuta negli ultimi anni ha richiesto anche un adeguamento normativo del sistema già definito dall'articolo 15 della legge n. 59/1997, con la quale è stata istituita la RUPA. In particolare i numerosi servizi erogabili attraverso le reti informatiche e la pluralità dei soggetti in grado di erogarli ha richiesto alcune modifiche sia nei servizi che è necessario erogare per far fronte alle esigenze delle amministrazioni "utenti", sia per individuare i soggetti più qualificati per fornire tali servizi.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di decreto non incide su materie disciplinate dall'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto in esame contiene norme qualificabili come tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317. Per tale motivo lo schema di decreto legislativo verrà inviato ai competenti organi dell'Unione europea successivamente all'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

L'articolo 117, secondo comma, lettera r) include tra le materie su cui lo Stato ha la competenza esclusiva il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". Il presente decreto è volto alla realizzazione del sistema di reti necessario per realizzare il coordinamento informatico dei dati. La normativa non incide in alcun modo sulle competenze delle amministrazioni regionali e locali. In particolare al fine di consentire anche la partecipazione di tali enti alle

strutture dell'SPC e della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, il sistema ha previsto la facoltà di adesione a tali strutture e relativi servizi tecnologici.

2. Elementi di drafting normativo

a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

Tutte le definizioni sono elencate nell'articolo 1, del testo unico n. 445 del 2000. Si tratta di definizioni ad elevato contenuto tecnologico che per la prima volta trovano collocazione in testo normativo ad eccezione della definizione di documento informatico che riproduce gli analoghi contenuti dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di non introdurre nell'ordinamento definizioni analoghe con significati diversi. Non è stato fatto alcuna riferimento alla predetta norma in virtù del diverso rango normativo della fonte.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi esterni sono solo riferiti all'articolo 117, della Costituzione alla legge 23 agosto 1988, n. 400; ai decreti legislativi 30 marzo 2001; n. 165, 28 agosto 1997, n. 281; 12 febbraio 1993, n. 39. Tutti i riferimenti sono corretti con le modifiche eventualmente intervenute.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stata modificata alcuna disposizione vigente.

d) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono state operate abrogazioni implicite. E' stata effettuata un'unica abrogazione espressa relativa all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, collocata autonomamente nell'articolo 18.

e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non risultano essere stati presentati in Parlamento progetti di legge reti informatiche pubbliche.

Per quanto riguarda le linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale si segnala che la suprema Corte con sentenza n. 17 del 10 gennaio 2004 ha evidenziato che la normativa ha attribuito "al Ministro per l'innovazione e le tecnologie di un potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di *standard* omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Di conseguenza il potere ministeriale rientra nell'ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo la previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione".

Valutazione dell'impatto amministrativo

L'evoluzione del sistema di collegamento informatico tra le pubbliche amministrazioni da RUPA ad SPC consente l'erogazione con elevati livelli di sicurezza nonché la fornitura di servizi telematici di qualità evoluta. In tal modo l'SPC costituisce la struttura portante attraverso la quale le pubbliche amministrazioni possono erogare servizi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dialogare tra loro per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

SCHEDA PROGRAMMA DI GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per l'innovazione e le tecnologie

PROVVEDIMENTO PROPOSTO

titolo e tipologia (*)

schema di decreto legislativo istitutivo del sistema pubblico di connettività e cooperazione

d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	Decreto-legge	d.lgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	altro
--------------	-------------	---------------	--------	--------	----------	------	-------

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

	nuovo	
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	descrizione	G.M./G.S. e macro-area di riferimento(**)
5	Digitalizzazione della P.A. – migliori servizi on line al cittadino	GM 1

(**) G.M. = Grande Missione; G.S.= Grande Strategia

FONTI NORMATIVE E DI RIFERIMENTO

primarie			secondarie		
Tipo	data	numero	Tipo	data	numero
Cost legge	15 marzo 1997	117, r) 59	d.lgs.	12 febbraio 1993	n. 39

STANZIAMENTI DI BILANCIO

e.f. 2003		e.f. 2004		e.f. 2005		event. oneri a regime	
cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo

(***) indicare se ritratta di fondi in conto competenza (C) ovvero in conto residui (R)

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI

tipo	contenuto	scadenza
d.p.r.	Regolamenti organizzativi	
d.p.c.m	Regole tecniche	

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DEL
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E DELLA RETE
INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri

E M A N A

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - b) trasporto di dati: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati;
 - c) interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di messaggi e file;

- d) connettività: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
- e) interoperabilità evoluta: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- f) cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2

(Sistema pubblico di connettività e cooperazione e Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il presente decreto istituisce e disciplina il sistema pubblico di connettività e cooperazione, di seguito SPC, al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati dell'amministrazione centrale, regionale e locale, nonché l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata alla circolarità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. Il SPC opera nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promuovere economie di scala nell'utilizzo dei servizi di rete e di supporto alla cooperazione applicativa;
- b) promuovere lo sviluppo del mercato e la concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. Il presente decreto istituisce e disciplina, altresì, la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all'SPC. La rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

CAPO II

Sistema pubblico di connettività e cooperazione

Art. 3

(Confluenza nel Sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Al SPC aderiscono le amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse quelle che già utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), le reti regionali, nonché le reti proprietarie pubbliche.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali nazionali ed europee.

Art. 4

(Scambio di documenti informatici nell'ambito del SPC)

1. Gli scambi di documenti informatici e di informazioni effettuati tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15, ove risultino con certezza il momento dell'invio e quello della ricezione e sia garantita l'integrità del documento, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 5

(Funzioni del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Al SPC sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) fornire un insieme di servizi di trasporto di dati ed interoperabilità di base, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, le cui caratteristiche comuni sono adottate dalle amministrazioni interconnesse, anche per la realizzazione delle proprie reti telematiche;
 - b) fornire servizi di interoperabilità evoluta tra le pubbliche amministrazioni;
 - c) fornire servizi comuni di supporto alla cooperazione applicativa;
 - d) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi ad *internet*, nonché con le reti di altri soggetti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni facilitando l'erogazione di servizi di qualità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Nell'ambito del SPC è realizzata un'infrastruttura tecnologica condivisa che consente alle pubbliche amministrazioni di interagire secondo quanto definito nelle regole tecniche di cui all'articolo 15.
3. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC avviene garantendo la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel

rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6

(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Le pubbliche amministrazioni curano la progettazione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, adottando le soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 15.
2. Le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile per sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 7

(Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito "Commissione", preposta alla gestione strategica del SPC, assicurando il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse.

2. La Commissione:

- a) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

- b) disciplina e promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, verificando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15;
- c) assume le decisioni in merito alla iscrizione, sospensione, e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 10;
- d) cura l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie, sentito, ove necessario, il Comitato consultivo tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7;
- e) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
- f) assicura il recepimento degli *standard* necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del sistema.

Art. 8

(Organi della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. La Commissione è formata da sette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre in rappresentanza delle amministrazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le innovazioni e le tecnologie ed i restanti tre su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

2. Il Presidente del CNIPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del CNIPA.

6. Per i compiti istruttori inerenti alle funzioni della Commissione il CNIPA può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione si avvale di un Comitato consultivo tecnico scientifico composto da un numero di componenti non superiori a cinque il cui funzionamento è definito con uno dei regolamenti di cui all'articolo 16. I relativi costi sono a carico del CNIPA.

Art. 9

(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)

1. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione e la realizzazione del SPC, nonché, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, la sua gestione ed evoluzione.

Art. 10

(Fornitori del Sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori per i servizi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione del SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 16, sono inseriti negli elenchi di competenza, consultabili in via telematica e tenuti dal CNIPA. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati "fornitori qualificati del SPC".

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza.

Art. 11

(Contratti quadro)

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, è incaricato di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), con cui tali fornitori di servizi si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con i fornitori di cui al comma 1. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 12

(Migrazione della RUPA)

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla RUPA, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 11, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della RUPA, e comunque non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla RUPA si intende effettuato al SPC.

CAPO III

Rete internazionale della pubblica amministrazione

Art. 13

(Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero,

sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di approvazione del contratto-quadro di cui all'articolo 11.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono aderire alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14

(Compiti del CNIPA)

1. Il CNIPA, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11.

CAPO IV

Art. 15

(Regole tecniche)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il CNIPA, sono adottate le regole tecniche ed organizzative per il funzionamento del SPC.

Art. 16

(Regolamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanati regolamenti per l'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 7, per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7, e per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 10.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. Al fine di favorire la migrazione di cui all'articolo 13, dalla RUPA al SPC, il CNIPA, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 11, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico delle pubbliche amministrazioni. I costi e la relativa ripartizione sono determinati annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 8, sulla base dei criteri previsti nelle regole tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15.

3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 15; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla rete

internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

5. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 5008/04

Roma, addì 25 LUGLIO 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **7904/04**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

- Segretariato Generale

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Desi

30/6/04
04/68 dal 27-04



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 14 giugno 2004

N. della Sezione: 7904/04

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di decreto legislativo
recante istituzione del sistema
pubblico di connettività e della rete
internazionale della pubblica
amministrazione.

La Sezione

Vista la relazione senza numero
e data, trasmessa con nota n.
UL/536/04/27-04 del 26 maggio
2004 e pervenuta in Segreteria il 4
giugno successivo, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per l'innovazione e le tecnologie)
chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano
Nocilla;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di provvedimento legislativo in
oggetto si fonda sulla delega contenuta nell'art. 10 l. 29 luglio 2003, n. 229, che
in materia di "riassetto delle società dell'informazione" recita testualmente:

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell’informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l’esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai

documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3.”.

L'Amministrazione, soprattutto nella ricordata nota n. UL/536/04/27-04 del 26 maggio 2004, si pone il problema se la succitata disposizione, attraverso il richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 l. 15 marzo 1997, n. 59, abbia reso obbligatorio il parere del Consiglio di Stato sullo schema di provvedimento legislativo in esame e chiede che il Consiglio si pronunci su tale quesito specifico.

Fine specifico del decreto delegato in esame è quello di sostituire alla Rete unitaria per la pubblica amministrazione (RUPA), prevista dall'art. 15 l. 15 marzo 1997, n. 59, il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), così come definito dall'art. 2, comma 2, dello schema in oggetto, in funzione degli interventi sul piano tecnico e organizzativo necessari alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione e dell'interoperabilità e cooperazione fra le infrastrutture telematiche facenti capo alle varie pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle amministrazioni locali. Contestualmente si istituisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, che sarà realizzata sulle strutture tecnologiche del SPC e che consentirà il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e gli uffici italiani all'estero.

L'art. 1 definisce le espressioni più ricorrenti nel testo, mentre l'art. 2 istituisce il SPC e la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, determinandone nel contempo finalità e principi.

Il Capo II è interamente dedicato al Sistema pubblico di connettività e cooperazione. L'art. 3 prevede, infatti, che a tale sistema debbano aderire tutte le amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle attività collegate all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali nazionali ed europee. L'art. 4 attribuisce validità ad ogni effetto di legge agli scambi informatici di documenti e informazioni tra p.a. nell'ambito del SPC, ove risultino con certezza il momento dell'invio e quello della ricezione.

Gli artt. 5 e 6 disciplinano le funzioni del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, alcune modalità di esercizio di tali funzioni ed i compiti della p.a. nel SPC.

Gli artt. 7, 8 e 9 prevedono l'istituzione di una Commissione preposta alla gestione strategica del SPC, denominata Commissione di coordinamento, le sue competenze, la sua composizione, i suoi rapporti con il CNIPA, la possibilità che essa si avvalga di un comitato consultivo tecnico-scientifico, il ruolo specifico attribuito al CNIPA in ordine alla progettazione, realizzazione, gestione e evoluzione del SPC.

L'art. 10 disciplina l'istituzione di uno o più elenchi di fornitori per i diversi servizi, che potranno per il futuro essere erogati esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza. L'art. 11 richiama il meccanismo dei contratti-quadro stipulati con uno o più fornitori e degli atti esecutivi, a suo tempo disciplinati dall'art. 15 l. 15 marzo 1997, n. 59: importante appare, come già accennato, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare gli atti esecutivi con fornitori non iscritti negli elenchi.

L'art. 12 disciplina la migrazione della RUPA al SPC.

Il Capo III è dedicato alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, interconnessa al SPC e della quale debbono avvalersi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 165, che abbiano l'esigenza di connettività con l'estero.

Al Capo IV, l'art. 15 prevede l'emanazione entro nove mesi con uno o più d.P.C.M. delle regole tecniche ed organizzative del SPC; l'art. 16 rinvia, per le regole riguardanti l'organizzazione della Commissione di coordinamento, il funzionamento del Comitato consultivo tecnico-scientifico e l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, di cui all'art. 10, a regolamenti ministeriali emanati in base all'art. 17, 3° comma, l. 23 agosto 1988, n. 400; infine gli artt. 17 e 18 dettano disposizioni finali ed individuano le disposizioni che vengono abrogate.

CONSIDERATO:

Occorre preliminarmente affrontare il quesito posto dall'Amministrazione referente relativo all'interpretazione da dare al combinato disposto degli artt. 10

l. 29 luglio 2003, n. 229, e 20 l. 15 marzo 1997, n. 59, ovvero alla obbligatorietà, nella fattispecie, del parere del Consiglio di Stato.

La risposta non può che essere positiva.

L'art. 10 della legge n. 229/2003 conferisce infatti al Governo una delega da esercitare anche secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge n. 59/1997, tra i quali, al comma 3, lettera a) è espressamente elencata l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Senonchè il quesito assume una valenza ben più ampia di quella fatta propria dall'Amministrazione, perché il dubbio sollevato si riflette implicitamente sulla natura della nuova disciplina ponendo il problema preliminare se questa sia o meno contenuta nei limiti imposti dal suddetto combinato disposto. Il primo comma dell'art. 10 l. 29 luglio 2003, n. 229, finalizza infatti la delega al "coordinamento" ed al "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione", che ne costituiscono pertanto l'unico oggetto specifico. Il rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge n. 59/2003 consente poi di integrare tale oggetto con la "codificazione" della normativa primaria. Solo laddove elenca principi e criteri direttivi specifici il Legislatore parla della revisione della "disciplina vigente, al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure etc. ...".

Ne consegue che la delega di cui all'art. 10 sembra destinata a realizzare una sistemazione e un coordinamento delle disposizioni vigenti, consentendone la modifica solo per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1.

Il d.lgs. all'esame, siccome illustrato dall'Amministrazione, sembra travalicare i limiti posti dalla delega in quanto, lungi dal limitarsi al riassetto della normativa vigente, riforma integralmente l'intero sistema.

Tale intervento potrebbe giustificarsi peraltro alla luce delle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, sopra citata.

Se questo è l'intento è però necessario che l'Amministrazione ne offra la dimostrazione in una relazione aggiuntiva.

In altri termini la normativa che il decreto legislativo in oggetto intende introdurre, nella parte in cui rivede completamente la normativa vigente deve trovare specifica giustificazione nel suo essere strettamente funzionale ai principi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 l. 29 luglio 2003, n. 229, nel senso che, sul piano tecnico, deve essere possibile pervenire alla dimostrazione che il Sistema pubblico di connettività e cooperazione è più idoneo a realizzare "la più ampia disponibilità dei servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici" e ad assicurare "ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, di non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali", rispetto al sistema della rete unificata della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 15 l. 15 marzo 1997, n. 59. Solo per tale via è possibile dilatare il concetto di riassetto, cui il succitato art. 10 l. n. 229 del 2003 fa riferimento nell'individuare l'oggetto della delega, fino al punto di ricomprendervi una modifica tanto significativa.

Ciò premesso, sulle singole disposizioni dello schema del decreto legislativo si rappresenta quanto segue.

Ad evitare equivoci interpretativi sarebbe opportuno, al comma 2 dell'art. 3, sopprimere le seguenti parole: "nazionali ed europee". Quanto all'art. 4, si pone l'esigenza di coordinarne le disposizioni con quanto sarà previsto dall'emanando regolamento delegato in materia di posta elettronica certificata.

Sulla Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione sarà opportuno che l'Amministrazione – dato l'esiguo numero di componenti – valuti se non sia il caso di prevedere la presenza di membri supplenti. Inoltre il rinvio praticamente in bianco alle norme dei regolamenti ministeriali relativi al suo funzionamento può apparire insufficiente, essendo necessario che quantomeno i principi fondamentali del funzionamento della Commissione assumano rango legislativo, in modo che il regolamento rivesta effettivamente la natura di fonte secondaria.

Altrettanto necessario è che i principi relativi ai requisiti (ed in particolare ai requisiti di affidabilità e sicurezza) che i fornitori dei servizi devono possedere per essere iscritti negli elenchi, di cui all'art. 10, siano formulati da norme primarie. Sarebbe, poi, opportuno che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 stesso venisse formulato come segue: "I fornitori inseriti negli elenchi, di cui al presente articolo, sono denominati 'fornitori qualificati del SPC'".

Particolare attenzione andrebbe posta, poi, sugli aspetti della normativa in esame che hanno relazioni con la normativa attinente alla archiviazione dei dati ed alle relative garanzie.

Va inoltre rilevato che l'art. 15, nei limiti in cui abilita i decreti del Presidente del Consiglio a dettare non solo regole tecniche, ma anche regole organizzative, assume la funzione di fondamento legislativo di un vero e proprio potere regolamentare, donde la necessità che i dd.P.C.M., contenenti regole di organizzazione del SPC, siano preceduti dal parere del Consiglio di Stato alla I.C.- stregua di tutti i regolamenti di organizzazione.

Si è già accennato al fatto che i regolamenti previsti dall'art. 16 non possono coprire con le proprie norme relative al funzionamento della Commissione di coordinamento ed ai requisiti, di cui i fornitori di servizi debbono essere in possesso per poter essere iscritti negli elenchi, un ambito assolutamente privo di principi derivanti dalla normazione di rango primario.

Quanto, infine, all'art. 17, esso detta una serie di complicate disposizioni che trova parziale spiegazione nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto legislativo in esame. La Sezione ricorda che trattandosi, nel caso di specie, di una normativa di rango primario, deve trovare rigorosa applicazione il dettato dell'art. 81 Cost. Ne deriva che il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame deve trovare preciso riscontro nella normativa che si intende introdurre, normativa che non può non assicurare che nel triennio 2004-2007 non ci siano costi ed oneri direttamente gravanti sul bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti sul bilancio di previsione triennale già approvato. Né appare a riguardo sufficiente la mera previsione di una riduzione dei costi, che dovrebbe derivare dal funzionamento del meccanismo di cui all'art. 11, che – sia

detto *per incidens* – sarebbe opportuno facesse esplicito cenno al fatto che saranno espletate regolari gare per l'individuazione dei fornitori destinati a stipulare i contratti-quadro e gli atti esecutivi.

In altri termini occorre rendere esplicito che per l'anno in corso e per il biennio complessivo il limite di spesa per il SPC è costituito dal complesso delle somme che il bilancio triennale dello Stato ha stanziato per il funzionamento della RUPA (detraendo ovviamente per l'anno in corso la somma già impegnata) e che nessuna ulteriore spesa può essere autorizzata, salvo che vi siano specifiche somme appositamente stanziate.

Sarà pertanto necessario che la disposizione dell'art. 17 sia sottoposta al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, che dovrà esprimersi sulla correttezza della copertura finanziaria delle spese derivanti dalla bozza di provvedimento legislativo in esame e dovrà eventualmente individuare la più corretta copertura della spesa stessa.

L'Amministrazione provvederà pertanto a trasmettere quanto prima alla Sezione sia la relazione integrativa, sia l'avviso della Ragioneria generale dello Stato.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

Visto:

Il Presidente della Sezione

(Livia Barberio Corsetti)

Livia Barberio Corsetti

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Licia Grassucci



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 7438/04

Roma, addi 2 settembre 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto legislativo recante "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione".


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER
L'INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero n.
7904/04 emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Scuderi



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 30 agosto 2004

N. della Sezione: 7904/04

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Schema di decreto legislativo recante "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. UL/536/04/27-04 del 26 maggio 2004 e pervenuta il 4 giugno, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza del 14 giugno 2004 e il relativo adempimento, trasmesso con nota prot. 809/04/27-04 del 27 luglio 2004;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Luigi Carbone;

PREMESSO e CONSIDERATO:

1. Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca la "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione" ai sensi della delega contenuta nell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per l'anno 2001).

Tale norma, dalla rubrica "*riassetto delle società dell'informazione*", ai commi 1 e 2 recita testualmente:

"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per

garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.”.

2. Nel sottoporre lo schema in oggetto al parere di questo Consiglio di Stato, la Presidenza del consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha preliminarmente posto il problema se la disposizione citata, attraverso il richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, abbia reso obbligatorio il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo “di riassetto” in esame.

Al quesito è stata già fornita risposta positiva dal parere della Sezione – avente il medesimo numero e oggetto del presente avviso – reso dall'adunanza del 14 giugno 2004, che ha affermato l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti legislativi di riassetto normativo laddove la delega – come nel caso di specie – richiami espressamente tra i principi e criteri direttivi anche quelli di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997 (sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge n. 229 del 2003), tra i quali, al comma 3, lettera a), è espressamente elencata l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

3. Quanto al merito dello schema, il suddetto parere del 14 giugno, dopo avere operato una analitica descrizione dell'intervento in oggetto, cui il presente avviso fa integrale rinvio, ha richiesto all'amministrazione proponente una serie di adempimenti.

Tutte le richieste della Sezione sono state analiticamente esaminate ed hanno ricevuto compiuta risposta da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per

l'innovazione e le tecnologie, tramite la nota di adempimento prot. 809/04/27-04 del 27 luglio 2004 citata in premessa.

Il predetto, completo adempimento consente alla Sezione di fornire ora parere favorevole allo schema in oggetto, con i rilievi che seguono.

4. Il primo e più rilevante incombente istruttorio era quello di intergrare la relazione allo schema evidenziando meglio la portata innovativa e non di "riassetto normativo" che caratterizza l'intervento e collegandola alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 della norma di delega, che come si è detto consente di innovare la disciplina vigente *"al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica"* dalle P.A. e *"di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali"*.

In altri termini, la precedente pronuncia della Sezione ha chiesto di indicare con chiarezza la maggiore idoneità del Sistema pubblico di connettività (SPC) a conseguire, sul piano tecnico, i benefici di cui alla suddetta lettera b) rispetto al sistema della Rete unificata della pubblica amministrazione (RUPA), prevista dall'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In relazione alle osservazioni contenute nelle richieste interlocutorie della Sezione, la scrivente amministrazione conferma che l'intervento innovativo in oggetto si fonda proprio sulla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge di semplificazione per il 2001, che ora viene infatti inserito espressamente nella premessa allo schema in oggetto.

In particolare, i due obiettivi perseguiti con l'esercizio della delega sono costituiti, da un lato, nella sostituzione della Rete unificata della P.A. (RUPA), realizzata nel 1997, con un Sistema pubblico di connettività (SPC) che ricorra *alle più moderne tecnologie disponibili e, d'altro lato, nel miglioramento dei servizi resi, anche attraverso l'incremento degli stessi sotto il profilo della "qualità informatica"*.

La Sezione ritiene del tutto condivisibili le affermazioni secondo cui la RUPA – realizzata solo sette anni fa ma in un intervallo di tempo dilatato dal rapidissimo sviluppo della tecnologia – rappresentava “un mero collegamento informatico tra le pubbliche amministrazioni”. Il Sistema pubblico di connettività consente, invece, la realizzazione di servizi telematici quali la “interoperabilità evoluta” e la “cooperazione applicativa” (concetti definiti all’art. 1 dello schema), attraverso i quali le pubbliche amministrazioni non solo potranno dialogare mediante l’uso delle ICT (*information and communication technologies*) ma “potranno erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese”.

La referente amministrazione afferma che, se l’informatica era considerata uno strumento di semplificazione “interno” all’amministrazione, “con l’SPC il procedimento amministrativo – ovvero il flusso dinamico di informazioni finalizzato all’erogazione di un provvedimento – potrà essere svolto direttamente tramite la tecnologia”.

“L’integrazione tra le banche dati delle amministrazioni consentirà, ad esempio – secondo lo scrivente ufficio legislativo – di poter svolgere un procedimento autorizzatorio o di qualsiasi altro tipo attraverso il dialogo tra i sistemi telematici, in modo da avere risposte certe, rapide e corrette; in tal modo, ad esempio, non si avranno più errori sui dati anagrafici, in quanto si attingeranno le informazioni necessarie dal sistema informatico titolare dell’informazione primaria – nel caso in esempio, dal comune – diversamente da quanto accade adesso, che ciascuna amministrazione dispone dei dati anagrafici dei propri utenti ma acquisiti con modalità che possono determinare errori e mancati aggiornamenti (sul punto si veda l’articolo 5)”.

Pertanto, si sostiene che la riforma in oggetto semplifica “gli strumenti e le procedure necessarie per assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso ai servizi erogati dalle P.A., prevedendo, tra l’altro, la possibilità che i soggetti privati possano usufruire direttamente dei servizi di interoperabilità e cooperazione offerti dalla SPC”.

5. Gli esposti chiarimenti – che si pongono in linea con le esperienze di *e-government* degli altri Paesi e proseguono il cammino indicato dal Piano d'azione italiano approvato sin dal 23 giugno 2000 – appaiono del tutto congrui a motivare il fondamento dell'intervento in oggetto sulla norma di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 229 del 2003.

La Sezione ritiene, però, che lo schema in oggetto debba essere integrato da una o più disposizioni che rendano anche esplicite ed effettive, sul piano amministrativo, le commendevoli finalità esposte dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sopra riportate.

In altri termini, se la norma di delega consente di innovare la legislazione vigente allo scopo di “garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica” dalle P.A. e “di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi”, il decreto delegato non può limitarsi a ribadire tali finalità, ma deve darne concreta ed effettiva attuazione, prevedendo effetti giuridicamente rilevanti per le pubbliche amministrazioni e consentendo, in caso di inerzia o di inadempimento alla nuova disciplina, il ricorso da parte di cittadini e imprese agli ordinari strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

In quest'ottica, appare corretto ma non sufficiente ribadire tra le funzioni dell'SPC, ad esempio, alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5 dello schema (espressamente richiamato dalla citata nota di adempimento), quella di “*garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi ad internet, nonché con le reti di altri soggetti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni facilitando l'erogazione di servizi di qualità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese*”, ovvero quella (lett. b) dello stesso comma) di “*fornire servizi di interoperabilità evoluta tra le pubbliche amministrazioni*”, laddove per interoperabilità evoluta si intendono – ai sensi dell'art. 1 dello stesso schema – i “*servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini*”.

Un primo modello per rendere effettive alcune delle suddette finalità potrebbe rinvenirsi nell'introduzione di un principio generale – e precettivo –

analogo a quello contenuto nell'art. 43 del testo unico in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), ma più incisivo, viste le potenzialità degli strumenti ICT. Come è noto, in quella norma si prescrive che *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare ...”*.

Appaiono evidenti le potenzialità di connettere un siffatto precetto amministrativo all'avvento dell'SPC, una volta che esso sia reso operativo. Difatti – come chiarito proprio dalla referente amministrazione – l'SPC consentirà il “possesso informatico” di una moltitudine di atti o dati da parte di amministrazioni diverse da quelle che ne sono titolari e assicurerà la loro interoperabilità (sia “di base” che “evoluta”, ai sensi degli artt. 1 e 2 dello schema). Da ciò deve conseguire espressamente, nel testo del decreto legislativo in oggetto, la liberazione di cittadini e imprese dall'onere di fornire ad un'amministrazione pubblica un atto o un documento di un'altra amministrazione ora servita dal Sistema di connettività.

Oltre a quelli sul sistema di documentazione amministrativa appena descritti, altri effetti giuridicamente rilevanti dell'SPC dovranno essere previsti espressamente quantomeno riguardo ad altri due profili, testualmente presenti nella delega: il rilascio degli atti amministrativi e l'erogazione dei servizi pubblici *on line* e l'accesso telematico a tali servizi da parte di cittadini e imprese.

Peraltro, la stessa nota integrativa dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione rende già esplicite tali potenzialità del sistema – che facilmente possono, quindi, essere trasposte nell'articolato, eliminando il tempo futuro e il verbo servile “potere” – laddove afferma che *“le pubbliche amministrazioni ... mediante l'uso delle ICT ... potranno erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese”* ovvero che *“con l'SPC il procedimento amministrativo potrà essere svolto direttamente tramite la tecnologia”*, ovvero che *“l'integrazione tra le banche dati delle amministrazioni consentirà di poter*

svolgere un procedimento autorizzatorio o di qualsiasi altro tipo attraverso il dialogo tra i sistemi telematici, in modo da avere risposte certe, rapide e corrette”, ovvero ancora si dovrà “assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso ai servizi erogati dalle P.A., prevedendo, tra l’altro, la possibilità che i soggetti privati possano usufruire direttamente dei servizi di interoperabilità e cooperazione offerti dalla SPC”.

Tali indicazioni – che la stessa referente amministrazione pone a fondamento del rispetto della delega – vanno trasformate in norme precettive, che incidano in concreto sul comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Né potrebbe sostenersi che le richieste disposizioni integrative potranno essere introdotte per la prima volta con le “regole tecniche ed organizzative per il funzionamento dell’SPC” di cui all’art. 15 dello schema. Pur se viene, ora, espressamente riconosciuta la natura regolamentare di tali “regole tecniche”, le disposizioni integrative in parola si configurano come norme generali, applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, che incidono direttamente sui procedimenti amministrativi, come correttamente rilevato anche dalla nota di adempimento. Appare, quindi, necessario che esse siano contenute in una fonte normativa di rango primario, qual è il presente schema di decreto legislativo. Esso potrà invece, ovviamente, collegarne la concreta vigenza al momento della operatività delle “regole tecniche” e dell’intero SPC.

6. La Sezione non ha osservazioni ulteriori in merito alle altre questioni, relative a specifici profili dell’articolato, evidenziate con il più volte citato parere del 14 giugno 2004 – cui si fa, ancora un volta, rinvio – e tutte prese in considerazione in senso pienamente assentivo dalla competente amministrazione.

In particolare, è stato espunto il riferimento alle consultazioni elettorali “nazionali ed europee” all’art. 3, comma 2, così come è stato accolto il suggerimento della Sezione in relazione alla esiguità dei componenti della Commissione di cui all’art. 13, elevando anche il numero minimo delle sue riunioni obbligatorie.

Appare, altresì, sufficiente quanto chiarito dalla nota di adempimento in relazione all'autonomia dei profili relativi all'archiviazione dei dati (d.P.R. n. 445 del 2000), di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003) e di conservazione dei dati nelle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003).

Sono state inoltre recepite, come si è già detto, le osservazioni del precedente avviso della Sezione relative alla natura regolamentare dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le regole tecniche di cui all'art. 15 dello schema ed è stata modificata la relazione tecnico-finanziaria prevedendo, come richiesto da questo Consiglio di Stato, che per l'anno in corso e per il biennio complessivo il limite di spesa per il SPC è costituito dal complesso delle somme che il bilancio triennale dello Stato ha stanziato per il funzionamento della RUPA (detraendo ovviamente per l'anno in corso la somma già impegnata) e che nessuna ulteriore spesa può essere autorizzata, salvo che vi siano specifiche somme appositamente stanziare.

Anche l'art. 11, comma 1, dello schema è stato riformulato a seguito del precedente parere della Sezione rendendo esplicito il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori destinati a stipulare i contratti quadro e gli atti esecutivi.

È stata, infine, allegata anche la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 60556 del 17 maggio 2004, con cui si afferma che non vi sono osservazioni da formulare in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

7. Un ultimo rilievo appare invece necessario a questo Consiglio di Stato in relazione all'ultima norma dello schema, quella relativa alle abrogazioni (art. 18), che si limita ad abrogare un solo comma, il primo, dell'art. 15 della legge n. 59 del 1997, relativo alla RUPA.

L'intervento non incide, invece, sulla ormai ampia normativa esistente in materia di "società dell'informazione" (che costituisce la rubrica della delega di cui all'art. 10) e di informatica nelle pubbliche amministrazioni, a partire quantomeno dal d.lgs. n. 39 del 1993 (per non parlare della normativa comunitaria, come ad esempio la dir. n. 98/34/CE del 22 giugno 1998).

Appare evidente come, alla stregua della scarna disposizione sulle abrogazioni, il provvedimento legislativo in oggetto non rechi quel “riassetto in materia di società dell’informazione” che pure la norma di delega di cui all’art. 10 della l. n. 229 del 2003 impone come condizione prioritaria. Difatti, come già affermato nel precedente parere della Sezione, il comma 1 del citato art. 10 finalizza la delega al “coordinamento” ed al “riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell’informazione”, che ne costituiscono pertanto l’unico oggetto specifico.

Orbene, se la successiva elencazione di principi e criteri direttivi specifici per la materia *de qua* consente legittimamente, come si è visto, di innovare – anche incisivamente – nella disciplina vigente (con le finalità di cui alla menzionata lettera b) del comma 1), un intervento additivo come la creazione dell’SPC non può però prescindere da quello di “riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia”, che peraltro ispira l’intera legge n. 229 del 2003, non a caso denominata “legge di semplificazione” (cfr. il suo art. 1, che ha integralmente sostituito l’art. 20 della l. n. 59 del 1997, che pure costituisce criterio direttivo per i decreti delegati come quello in esame).

In altri termini, potrebbe non apparire rispettoso della delega in questione un intervento che si limitasse ad introdurre previsioni del tutto nuove e “additive” dell’ordinamento senza prevedere neppure in parte “il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia” ai sensi del citato art. 20 della legge n. 50 del 1997, come impone il comma 1 della norma di delega.

La Sezione rileva, però, come la stessa delega renda possibile un intervento di riassetto con “uno o più decreti legislativi”.

Nel caso in esame, allora, il decreto legislativo in oggetto potrebbe essere inteso come un intervento parziale, che riordina la materia nella (sola) misura in cui sostituisce l’SPC alla RUPA (abrogando il comma 1 dell’art. 15 della l. n. 59 del 1997). La sua natura di “provvedimento di riassetto normativo” (e in ultima analisi il rispetto della norma di delega) potrebbe, allora, essere fatta salva – con qualche sforzo interpretativo – a condizione che l’intervento confluisca, poi,


nella generale codificazione della materia nel rispetto del comma 1 dell'art. 10, divenendo "uno" tra i "più" decreti legislativi di riassetto.

La Sezione, pertanto, nel fornire il proprio parere favorevole con le osservazioni che precedono, invita l'amministrazione richiedente ad attivarsi al più presto per far confluire la disciplina oggetto del presente avviso in uno dei prossimi decreti legislativi "di riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia", che dovrà abrogare espressamente – come previsto dall'art. 20 della l. n. 59 del 1997 – tutte le norme precedenti non ricondotte nella disciplina codificata.

P.Q.M.


Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole con osservazioni della Sezione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Virginia Funaro)


Visto:

Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Parere, ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

Repertorio Atti n.76/w del 23 settembre 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 settembre 2004

VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, che conferisce la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica e assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi;

VISTO lo schema di decreto legislativo elaborato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 maggio 2004 e trasmesso con nota DAGL del 19 maggio 2004 (prot. 050003);

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi in data 11 giugno e 14 luglio 2004, nel corso delle quali sono stati discussi gli emendamenti delle regioni e le richieste dell'ANCI, UPI e UNCEM, ritenute accoglibili dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

VISTA la nota trasmessa dalle Regioni, in data 22 luglio 2004, che raccoglie le richieste espresse in sede tecnica anche dagli Enti locali, riunite in una stesura che riunisce in un "testo a fronte", la versione del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri e quella concordata nella riunione tecnica che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.sub A);

CONSIDERATI gli esiti della seduta odierna, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle richieste espresse in sede tecnica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha confermato la volontà di accogliere tutti gli emendamenti presentati e contenuti nell'Allegato al presente atto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

sullo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, con la richiesta di modifica al testo, secondo quanto indicato nell'Allegato citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Prof. Sen. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Testo approvato dal CdM	Testo con emendamento proposto nella riunione tecnica della Conferenza del 14/7
<p align="center">SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E COOPERAZIONE E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>Visto l'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;</p> <p>Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;</p> <p>Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p>	<p align="center">SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E COOPERAZIONE E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p align="center">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>Visto l'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;</p> <p>Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;</p> <p>Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme in materia di</p>



Visto l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati delle pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento "Il governo per un federalismo efficiente: una costituzione rinnovata, una realizzazione cooperativa" approvato dalla Conferenza Unificata nel mese di luglio 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato,



normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri.

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - b) trasporto di dati: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati;
 - c) interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di messaggi e file;
 - d) connettività: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di

espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - b) trasporto di dati: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, ~~inclusi immagini e tonia;~~
 - c) interoperabilità di base: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di messaggi e file;
 - d) connettività: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
 - e) interoperabilità evoluta: i servizi idonei a



base;

e) interoperabilità evoluta: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2

(Sistema pubblico di connettività e cooperazione e Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, il presente decreto ~~istituisce~~ e disciplina il sistema pubblico di connettività e cooperazione, di seguito SPC, al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati ~~dell'amministrazione centrale, regionale e locale, nonché~~ l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata alla circolarità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla

favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2

(Sistema pubblico di connettività)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ~~e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali~~ il presente decreto ~~definisce~~ e disciplina il sistema pubblico di connettività e cooperazione, di seguito SPC, al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati ~~tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere~~ l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata alla circolarità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.



realizzazione di servizi integrati.

2. L'SPC è l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. L'SPC opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) ~~promuovere economie di scala nell'utilizzo dei servizi di rete e di supporto alla cooperazione applicativa;~~

b) ~~promuovere lo sviluppo del mercato e la concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.~~

4. ~~Il presente decreto istituisce e disciplina, altresì, la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa~~

2. L'SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. ~~La realizzazione dell'SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:~~

~~a) sviluppo architettonale ed organizzativo, atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;~~

~~b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;~~

~~c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;~~

Art. 3

(Rete internazionale delle Pubbliche



~~all'SPC. La rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.~~

CAPO II

Sistema pubblico di connettività e
cooperazione

Art. 3

*(Confluenza nel Sistema pubblico di
connettività e cooperazione)*

- ~~1. All'SPC aderiscono le amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse quelle che già utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), le reti regionali, nonché le reti proprietarie pubbliche.~~
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

~~amministrazioni)~~

~~Il presente decreto definisce e disciplina la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni interconnessa all'SPC. La rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.~~

CAPO II

Sistema pubblico di connettività

Art. 4

*(Partecipazione al Sistema pubblico di
connettività)*

~~1. All'SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

2. Identico.



limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali nazionali ed europee.

Art. 4

(Scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC)

- ~~1. Gli scambi di documenti informatici e di informazioni effettuati tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'SPC, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15, ove risultino con certezza il momento dell'invio e quello della ricezione e sia garantita l'integrità del documento, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.~~

Art. 5

(Funzioni del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

- ~~1. All'SPC sono attribuite le seguenti funzioni:
a) fornire un insieme di servizi di trasporto di dati ed interoperabilità di base, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, le cui caratteristiche comuni sono adottate~~

Art. 5

(Scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC)

~~1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni effettuati nell'ambito dell'SPC avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 15.~~

Art. 6

(Finalità del sistema pubblico di connettività)

~~1. All'SPC sono attribuite le seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente gradabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle Amministrazioni~~



dalle amministrazioni interconnesse, anche per la realizzazione delle proprie reti telematiche;

b) fornire servizi di interoperabilità evoluta tra le pubbliche amministrazioni;

c) fornire servizi comuni di supporto alla cooperazione applicativa;

d) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi ad *internet*, nonché con le reti di altri soggetti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni facilitando l'erogazione di servizi di qualità e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese.

2. Nell'ambito dell'SPC è realizzata un'infrastruttura tecnologica condivisa che consente alle pubbliche amministrazioni di interagire secondo quanto definito nelle regole tecniche di cui all'articolo 15.

3. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito dell'SPC avviene garantendo la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

aderenti al SPC.

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a *internet*, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni oggi esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito dell'SPC



avviene, salvaguardando la
sicurezza dei dati, la riservatezza
delle informazioni, nel rispetto
dell'autonomia del patrimonio
informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.

Art. 7

*(Compiti delle pubbliche amministrazioni
nel sistema pubblico di connettività)*

Le pubbliche amministrazioni
nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella
progettazione e gestione dei propri
sistemi informativi, ivi inclusi gli
aspetti organizzativi, soluzioni tecniche
compatibili con la cooperazione
applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 16.

Per le Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, le responsabilità
di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile per sistemi
informativi automatizzati, di cui
all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto.

Art. 6

*(Compiti delle pubbliche amministrazioni
nel sistema pubblico di connettività e
cooperazione)*

1. Le pubbliche amministrazioni curano la
progettazione dei propri sistemi
informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, adottando le soluzioni
tecniche compatibili con la cooperazione
applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 15.
2. Le responsabilità di cui al comma 1 sono
attribuite al dirigente responsabile per
sistemi informativi automatizzati, di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 7

(Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. E' istituita la Commissione di coordinamento dell'SPC, di seguito "Commissione", preposta alla gestione strategica dell'SPC, assicurando il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse.
2. La Commissione:
 - a) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 - b) disciplina e promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, verificando il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15;
 - c) assume le decisioni in merito alla iscrizione, sospensione, e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo

Art. 8

(Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività)

- E' istituita la Commissione di coordinamento dell'SPC, di seguito "Commissione", preposta agli indirizzi strategici dell'SPC.
2. La Commissione:
 - a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
 - b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 - c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo ed dell'architettura tecnologica dell'SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
 - d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 16.



10;

- d) cura l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica dell'SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie, sentito, ove necessario, il Comitato consultivo tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, comma 7;
- e) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati dell'SPC;
- f) assicura il recepimento degli *standard* necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del sistema.

~~e) definisce i criteri e ne verifica~~

~~l'applicazione in merito alla~~
~~iscrizione, alla sospensione e~~
~~cancellazione dagli elenchi dei~~
~~fornitori qualificati di cui~~
~~all'articolo 11;~~

~~l) dispone la sospensione e~~
~~cancellazione dagli elenchi dei~~
~~fornitori qualificati di cui~~
~~all'articolo 11;~~

- g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati dell'SPC;
- h) ~~promuove il~~ recepimento degli *standard* necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del sistema.

~~3. Le decisioni della commissione sono~~
~~assunte a maggioranza semplice o~~
~~qualificata dei componenti in relazione~~
~~all'argomento in esame. La~~
~~commissione a tal fine elabora entro~~
~~tre mesi dal suo insediamento, un~~
~~regolamento interno da approvare con~~
~~maggioranza qualificata dei suoi~~
~~componenti.~~

Art. 9

(Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività)



Art. 8

(Organi della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. La Commissione è formata da sette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ~~tre~~ in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le innovazioni e le tecnologie ed i restanti ~~tre~~ su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
2. Il Presidente del CNIPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno.
1. La Commissione è formata da ~~tre~~ componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ~~sei~~ in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le innovazioni e le tecnologie ed i restanti ~~sei~~ su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
2. Il Presidente del CNIPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali



4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del CNIPA ~~sulla base di specifiche convenzioni di organismi inter-regionali e territoriali.~~
6. ~~Per i compiti istruttori inerenti alle funzioni della Commissione il CNIPA~~ può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici dell'SPC in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione ~~si avvale di un Comitato consultivo tecnico scientifico composto da un numero di componenti non superiori a cinque il cui funzionamento è definito con uno dei regolamenti di cui all'articolo 16.~~ I relativi costi sono a carico del CNIPA.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del CNIPA ~~sulla base di specifiche convenzioni di organismi inter-regionali e territoriali.~~
6. ~~La Commissione~~ può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici dell'SPC in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione ~~può avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 17.~~ I relativi costi sono a carico del CNIPA.

Art. 10

*(Ruolo del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica
amministrazione)*

~~L. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e~~



Art. 9

(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)

1. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione e la realizzazione dell'SPC, nonché, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, la sua gestione ed evoluzione.

Art. 10

(Fornitori del Sistema pubblico di connettività e cooperazione)

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori per i servizi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione dell'SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 16, sono inseriti negli elenchi di competenza, consultabili in via telematica e tenuti dal CNIPA. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono

~~degli indirizzi e forniti dalla Commissione, gestisce le risorse condivise dall'SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

~~Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'evoluzione dell'SPC per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.~~

Art. 11

(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)

~~Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6.~~

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 16, sono inseriti negli elenchi di competenza, consultabili in via telematica e tenuti ~~rispettivamente~~ dal CNIPA ~~e dalla regione di competenza~~. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati "fornitori qualificati SPC".



denominati "fornitori qualificati dell'SPC".

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito dell'SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza.

Art. 11

(Contratti quadro)

1. Al fine della realizzazione dell'SPC, il CNIPA, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, è incaricato di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 5, ~~comma 1,~~ lettera a), con cui tali fornitori di servizi

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito dell'SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza ~~nazionale o regionale~~

Art. 12

(Contratti quadro)

1. Al fine della realizzazione dell'SPC, il CNIPA ~~e le Regioni nel territorio di riferimento,~~ per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, ~~sono incaricati di stipulare, il CNIPA a livello nazionale e le Regioni nell'ambito del proprio territorio,~~ nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 6, con cui tali fornitori di servizi si impegnano a contrarre con le singole

si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con i fornitori di cui al comma 1. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 12

(Migrazione della RUPA)

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla RUPA, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso l'SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di

amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con i fornitori di cui al comma 1, ~~individuati dal CNIPA~~. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 13

(Migrazione della RUPA)

1. Identico.



approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 11, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della RUPA, e comunque non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla RUPA si intende effettuato all'SPC.

CAPO III

Rete internazionale della pubblica amministrazione

Art. 13

(Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all'SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di approvazione del contratto-quadro di cui all'articolo 11.

2. Identico.

CAPO III

Rete internazionale della pubblica amministrazione

Art. 14

(Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

all'articolo 11.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, possono aderire alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14

(Compiti del CNIPA)

1. Il CNIPA, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11.

CAPO IV

Art. 15

(Regole tecniche)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e ~~sentite il CNIPA~~ sono adottate le regole tecniche ed organizzative per il

Art. 15

(Compiti del CNIPA)

1. Identico.

CAPO IV

Art. 16

(Regole tecniche)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono adottate le regole tecniche, ~~di sicurezza~~ ed organizzative per il funzionamento dell'SPC.



tecniche ed organizzative per il funzionamento dell'SPC.

Art. 16

(Regolamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanati regolamenti per l'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 7, per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8, comma 7, e per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati dell'SPC di cui all'articolo 10.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. ~~Al fine di favorire la migrazione di cui all'articolo 13, dalla RUPA all'SPC, il CNIPA, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 11, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.~~

Art. 17


(Regolamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanati regolamenti per l'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 8, per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11, ~~e per l'avvalimento dei costituenti di cui all'articolo 9.~~

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. ~~Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione dell'SPC, per un periodo almeno pari~~ a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise



2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico delle pubbliche amministrazioni. I costi e la relativa ripartizione sono determinati annualmente dalla Commissione di cui all'articolo 8, sulla base dei criteri previsti nelle regole tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15.

3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 15; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

5. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

sono a carico delle pubbliche amministrazioni. I costi, i criteri e la relativa ripartizione sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza Unificata, salvaguardando eventuali misure locali finalizzate a favorire il pieno ingresso dell'SRC da parte dei piccoli comuni, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 5.

3. Identico

4. Identico

5. Identico.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Identico.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è abrogato trascorsi trenta mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

